



23167-21^V

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO
ALFREDO MANTOVANO
GIUSEPPE COSCIONI
SANDRA RECCHIONE
MARZIA MINUTILLO TURTUR

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 378
CC - 04/06/2021
R.G.N. 7449/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;

S. Cimmino

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina del 28 gennaio 2021, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del riesame avverso il decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà dello IACP nei confronti² a carico della (omissis), indagata per il delitto di cui agli artt. 633-639 bis cod.pen..

1.1 Al riguardo il difensore evidenzia l'errore di diritto nel quale era incorsa l'ordinanza, posto che il sequestro non poteva essere finalizzato a far cessare la ritenuta abusiva occupazione dell'immobile, atteso che non vi era alcuna statuizione intimante la cessazione dell'occupazione e conseguente ordine di rilascio, né la nomina di un custode giudiziario; inoltre l'ordinanza era viziata anche nella parte in cui non considerava la situazione di fatto realmente esistente: il decreto di sequestro non era ancora stato eseguito, sicché non si era ancora verificato lo spossessamento dal quale sarebbe derivata l'impossibilità per l'impugnante, anche nel caso di provvedimento favorevole, di rientrare nel possesso del bene; nella prospettiva del giudizio cautelare, inoltre, si doveva avere riguardo non tanto al diritto di proprietà, ma al "diritto di possesso", ovvero alla situazione di fatto che si era cristallizzata nell'immobile, e che non si era ancora modificata.

Il difensore aggiunge che nel merito la (omissis) aveva reso in udienza spontanee dichiarazioni, prospettando un gravissimo quanto documentato stato di necessità, erroneamente ritenuto dal Tribunale non configurare la relativa scriminante

1.2 Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Preliminarmente, si deve chiarire come correttamente l'istanza di riesame sia stata dichiarata inammissibile in quanto la ricorrente avrebbe alcun titolo per ottenere la restituzione dell'immobile, con conseguente carenza di interesse; erronea è, infatti la tesi, secondo la quale, avendo la ricorrente il possesso dell'immobile, avrebbe diritto alla restituzione dello stesso in caso di revoca del sequestro, e sarebbe quindi legittimata ad impugnare il relativo decreto.

Come precisato da Cass. sez. 2, 2001, n. 6937 (richiamata anche in ricorso) nell'ambito del diritto penale, il concetto di possesso non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell'elemento materiale (corpus, cioè disponibilità e potere fisico sulla cosa e elemento spirituale e animus, cioè proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale), ma in un senso più ampio e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio locazione, comodato, deposito, mandato ecc.) esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Come precisato dal Tribunale, non è contestato il diritto dell'ente proprietario, per cui non si può dire che la ricorrente abbia mai avuto un possesso tutelabile, e che quindi potrebbe vantare un diritto alla restituzione dell'immobile; del resto, la norma dell'art. 633 cod.pen., se comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni o edifici, non significa che non sia volta a salvaguardare anche la posizione di colui che, essendo titolare del diritto di proprietà, ne sia di fatto privato dall'altrui occupazione arbitraria o comunque senza titolo.

1.2 Relativamente alle censure sulle finalità del sequestro, si deve rilevare come l'art. 321 cod.proc.pen. prevede che il sequestro preventivo venga disposto "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso..."; è evidente che la disponibilità in capo alla occupante dell'immobile protragga le conseguenze del reato di cui agli artt. 633-639 bis cod.pen., che ha natura permanente, da cui discende la legittimità del sequestro.

Quanto poi alla considerazione secondo la quale il sequestro non sarebbe stato ancora eseguito, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata)" (Sez.3, Sentenza n. 17839 del 05/12/2018, Di Guida, Rv. 275598 - 01).

Infine, le censure sulla sussistenza o meno della scriminante dello stato di necessità sono inammissibili in quanto relative al merito della questione, e quindi

non rientranti nel concetto di "violazione di legge" per il quale è proponibile il ricorso per cassazione; per tutte le superiori considerazioni, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/06/2021

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Domenico Gallo

Domenico Gallo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11 GIU. 2021

IL



IL CANCELLIERE
Claudia Pappelli

Claudia Pappelli